COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA
(Provincia di Piacenza)

Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria
e
del Canone Mercatale

(Legge 160/2019 – art. 1 commi da 816 a 847)

Approvato con atto di C.C. n. 17 del 30/03/2021, immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Indice generale

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE....4
Articolo 1– Disposizioni comuni....4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA....4
Articolo 2- Disposizioni di carattere generale....4
Articolo 3- Funzionario Responsabile....4
Articolo 4– Autorizzazioni....5
Articolo 5- Anticipata rimozione....5
Articolo 6 - Divieti e limitazioni....5
Articolo 7 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti e materiale pubblicitario abusivo....6
Articolo 8– Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari....6
Articolo 9– Presupposto del canone....6
Articolo 10- Soggetto passivo....6
Articolo 11- Modalità di applicazione del canone....7
Articolo 12– Definizione di insegna d'esercizio....7
Articolo 13 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone....8
Articolo 14 - Dichiarazione....8
Articolo 15 - Pagamento del canone....9
Articolo 16 - Accertamento e riscossione coattiva....9
Articolo 17 - Rimborsi e compensazione....9
Articolo 18 - Sanzioni....10
Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere....10
Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari....11
Articolo 21 - Riduzioni....11
Articolo 22 - Esenzioni....11
CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI....12
Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni....12
Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni....12
Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette....13
Articolo 26 - Spazi privati per le pubbliche affissioni....13
Articolo 27 - Richiesta del servizio e modalità delle pubbliche affissioni....13
Articolo 28 - Canone sulle pubbliche affissioni....14
Articolo 29 - Materiale pubblicitario abusivo....14
Articolo 30 - Riduzione del canone....15
Articolo 31 - Esenzione dal canone....15
Articolo 32 - Pagamento del canone....15
Articolo 33 - Norme di rinvio....15
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE....16
Articolo 34 – Disposizioni generali....16
Articolo 35 - Tipologie di occupazioni....16
Articolo 36 – Occupazioni per propaganda elettorale....16
Articolo 37 – Occupazioni per particolari interventi....16
Articolo 38 – Limiti delle occupazioni....17
Articolo 39- Servizi comunali responsabili del procedimento....17
Articolo 40 – Responsabile del procedimento....17
Articolo 41 - Richiesta di occupazione e relativa istruttoria d'ufficio....17
Articolo 42 – Termini di conclusione del procedimento....18
Articolo 43 – Provvedimenti conclusivi: il diniego all'occupazione di suolo pubblico....18
Articolo 44 – Provvedimenti conclusivi: il rilascio della concessione all'occupazione di suolo pubblico
....18

Articolo 45 – Deposito cauzionale: prestazione e svincolo…….19
Articolo 46 – Obblighi del concessionario ed utilizzo del suolo concesso……..19
Articolo 47 – Titolarità della concessione e successione nella titolarità……..20
Articolo 48 – Rinnovo, proroga e disdetta della concessione…….. 20
Articolo 49 – Modifica, sospensione e revoca della concessione…….. ..20
Articolo 50 – Decadenza ed estinzione della concessione……21
Articolo 51 – Occupazioni abusive..... .21
Articolo 52 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....22
Articolo 53 - Classificazione delle strade.....22
Articolo 54 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....23
Articolo 55 - Modalità di applicazione del canone.....23
Articolo 56 - Passi carrabili.....24
Articolo 57 - Soggetto passivo.....24
Articolo 58 – Esenzioni.....24
Articolo 59 – Esenzioni e agevolazioni per occupazioni e situazioni particolari.....26
Articolo 60 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....26
Articolo 61 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee.....27
Articolo 62 - Accertamento e riscossione coattiva.....27
Articolo 63 - Rimborsi.....27
Articolo 64 – Sanzioni.....28
CAPO V – CANONE MERCATALE.....28
Articolo 65 - Disposizioni generali.....28
Articolo 66 - Funzionario Responsabile.....29
Articolo 67 - Presupposto del canone.....29
Articolo 68 – Soggetto passivo.....29
Articolo 69- Domanda di occupazione e sospensione della concessione.....29
Articolo 70 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....29
Articolo 71 - Classificazione delle strade.....30
Articolo 72 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....30
Articolo 73 - Occupazioni abusive.....30
Articolo 74 - Versamento del canone.....30
Articolo 75 - Agevolazioni per situazioni particolari.....31
Articolo 76 – Accertamento e riscossione coattiva.....31
Articolo 77 - Rimborsi.....31
Articolo 78 – Sanzioni.....32
Articolo 79 – Norme di rinvio.....32
CAPO VI – REGIME TRANSITORIO E DISPOSIZIONI FINALI.....32
Articolo 80 – Regime transitorio.....32
Articolo 81 – Disposizioni finali.....33

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1– Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, contiene i principi e i criteri riguardanti l'istituzione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2- Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo è disciplinato dai seguenti atti:
   - Deliberazione di C.C. n. 94 del 22.12.1998 "Regolamento della disciplina della pubblicità in generale e degli impianti di pubblicità" come modificato dalla Deliberazione di C.C. n. 47 del 20.12.2005;
   - Deliberazione di C.C. n. 95 del 22.12.1998 "Approvazione regolamento della pubblicità sulle strade";
   - Deliberazione di C.C. n. 96 del 22.12.1998 "Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni" come modificato dalla Deliberazione di C.C. n. 16 del 10.03.2006.
2. Il presente Capo disciplina le istanze di autorizzazione per l'esposizione di mezzi pubblicitari e i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
3. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente Regolamento. Nel caso in cui l'occupazione di suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetta al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 3- Funzionario Responsabile

1. Nel caso di gestione diretta del canone, il Comune designa un funzionario responsabile cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone e al servizio delle pubbliche affissioni.
2. In caso di affidamento in concessione della gestione del canone di cui al presente Capo e del servizio delle pubbliche affissioni a terzi, il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla gestione medesima, così come previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.
3. In caso di affidamento in concessione, la ricezione delle richieste di autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari, la loro istruttoria, la definizione e la trasmissione delle autorizzazioni al Concessionario nonchè la restituzione del canone a seguito di richiesta di rimborso, dopo istruttoria del Concessionario, resta in carico al Funzionario Responsabile del Comune. L'applicazione del canone è di competenza del Concessionario.

   Resta altresì in capo allo stesso Servizio Comunale la verifica dell'attività svolta dal concessionario relativamente alla gestione del canone e la trasmissione al concessionario stesso delle autorizzazioni rilasciate.

Articolo 4 – Autorizzazioni

1. L'effettuazione della pubblicità richiedente l'installazione o la messa in opera di appositi mezzi è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere all'ufficio competente anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione di mezzi pubblicitari si fa rinvio al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari di cui alla deliberazione di C.C. n. 94 del 22.12.1998 come modificato dalla Deliberazione di C.C. n. 47 del 20.12.2005.
3. Per tutte le altre forme di pubblicità, diverse da quelle di cui alla deliberazione di C.C. n. 94 del 22.12.1998 come modificato dalla Deliberazione di C.C. n. 47 del 20.12.2005 e di cui al precedente comma 2, quali l'esposizione di locandine, cartoncini e simili effettuate a cura degli interessati, pubblicità in forma ambulante, fattispecie pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del D.P.R. n. 285/92, non occorre autorizzazione dell'Amministrazione; la pubblicità si ritiene legittimamente autorizzata previa presentazione al Concessionario della dichiarazione di cui al successivo articolo 14 e pagamento del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari.
4. Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa e richiesta che comunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse avanzarsi nei confronti del Comune in relazione all'autorizzazione, di cui ai commi precedenti.
5. Le autorizzazioni sono rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.
6. Costituisce causa pregiudiziale ostativa al rilascio o rinnovo dell'autorizzazione la situazione di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni o imposte pregressi afferenti esposizioni pubblicitarie o occupazioni di suolo pubblico. Non si considera moroso chi aderisca a un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.
7. Le pubblicità effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali.

Articolo 5- Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario ordinata dall'Amministrazione Comunale o da altra autorità competente per motivi di pubblico interesse, prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 6 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Servizio competente, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. La pubblicità sonora è soggetta alle limitazioni di cui all'art. 41 del Piano generale degli impianti di pubblicità approvato con deliberazione di C.C. n. 94 del 22.12.1998 come modificato dalla Deliberazione di C.C. n. 47 del 20.12.2005.
2. Il volantinaggio è soggetto alle limitazioni e divieti di cui all'art. 51 del Piano approvato con deliberazione di C.C. n. 94 del 22.12.1998 come modificato dalla Deliberazione di C.C. n. 47 del 20.12.2005.

Articolo 7 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti e materiale pubblicitario abusivo

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità da leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. La Polizia Locale o altra Autorità competente, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo o all'immediata copertura dello stesso, avvalendosi anche del soggetto che gestisce il canone.

Articolo 8 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, o in assenza della dichiarazione di cui al successivo articolo 14, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio.
2. E' considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata alla pubblicità già in opera.
3. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 18, si considera permanente la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre la pubblicità temporanea abusiva, ossia relativa a messaggi pubblicitari non aventi la caratteristica della stabilità, si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento di violazione redatto dalla Polizia Locale o dal soggetto gestore del canone.
4. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedervi entro il termine previsto dall'ordine di rimozione. In caso di inadempienza, vi provvede l'ufficio competente o il soggetto gestore del canone con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Articolo 9 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Fermo restando il disposto dell'articolo 1, comma 818, della Legge n. 160/2019, il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle Province per le quali queste ultime abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019.
3. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari anche abusivi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata l'attività. Per attività economica si intende sia l'attività svolta nell'esercizio di imprese, arti o professioni, sia qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che, per natura o statuto, non si prefigge scopo di lucro.

Articolo 10- Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 11- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, si arrotondano anch'esse al metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 12– Definizione di insegna d'esercizio

1. Il presente articolo integra i contenuti della deliberazione di C.C. n. 94 del 22.12.1998 come modificato dalla Deliberazione di C.C. n. 47 del 20.12.2005. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte (comprese quelle su tenda), le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente (opachi, luminosi o illuminati che siano) esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta (marchi compresi), la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze (ad esempio su area pubblica come il marciapiede antistante, il parcheggio di un centro commerciale o il punto d'intersezione con la via principale qualora l'esercizio sia posto in una strada interna).
2. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
3. Ai fini della relativa esenzione, sono stabiliti i seguenti criteri di valutazione e le seguenti modalità:

a) le singole insegne unitarie riportanti sia i dati necessari per l'individuazione dell'esercizio sia il marchio o il nome di un prodotto (cosiddette "insegne miste", es: "bar sport/caffè xxx") sono assimilate a quelle d'esercizio purché il prodotto o il marchio reclamizzato sia riconducibile all'attività esercitata e sempre che il soggetto passivo della relativa imposta (e poi dell'eventuale esenzione) sia il titolare dell'esercizio e non il produttore dei beni o dei servizi; gli ulteriori e distinti mezzi pubblicitari esposti in aggiunta a quelli d'esercizio, contenenti il solo marchio o la sola indicazione dei prodotti commercializzati, non sono considerati insegne d'esercizio e non sono pertanto passibili d'esenzione, salvo il caso in cui l'esposizione di un mezzo avente tali caratteristiche non costituisca l'unico strumento identificativo dell'esercizio interessato e svolga pertanto, anche se indirettamente, la funzione principale di indicare il luogo ove si realizza l'attività economica; anche in questo caso, ai fini dell'esenzione, valgono - oltre al non superamento dei 5 mq. di superficie - le limitazioni precedentemente indicate per le cosiddette "insegne miste", ovvero marchio o indicazione del prodotto riconducibili all'attività esercitata e soggettività passiva del titolare;

b) sono considerate insegne d'esercizio anche quelle apposte per l'individuazione dei negozi in "franchising" e simili ("concessionari monomarca") nonché le insegne recanti il logo delle società petrolifere e finalizzate a contraddistinguere le stazioni di servizio dei distributori di carburanti;

c) nel caso in cui (come per Banche, Assicurazioni, ecc…), oltre all'unità principale o alla sede, esistano unità secondarie (filiali o esercizi ubicati in luoghi diversi dalla sede o dall'unità principale), l'esenzione in oggetto si applica considerando ogni singolo punto di vendita o di produzione di beni o servizi; di conseguenza, le insegne da prendere in considerazione ai fini del computo della superficie complessiva da esentare sono tutte quelle d'esercizio installate presso ogni singola "unità operativa";

d) l'esenzione prevista si applica alle insegne d'esercizio sino ad una superficie complessiva massima di mq. 5 ed è riconosciuta, sino al limite previsto, anche nel caso di pluralità di insegne installate presso ogni singolo esercizio o presso ogni singola "unità operativa"; nel caso in cui la superficie complessiva delle insegne d'esercizio superi il citato limite di mq. 5, l'imposta è dovuta per l'intera superficie senza detrazione alcuna.

4. Ai fini del calcolo della superficie complessiva delle insegne d'esercizio, sono utilizzate le superfici fiscali unitarie relative a ogni singolo mezzo arrotondate ai sensi dell'art. 11, comma 2 del presente Regolamento.

Articolo 13 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

   a) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
   b) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
   c) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
   d) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.

3. La Giunta Comunale, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, approva le tariffe relative alle varie tipologie di diffusione pubblicitaria tenendo conto degli elementi sopra indicati e introducendo coefficienti finalizzati ad assicurare il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 817, della Legge n. 160/2019. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il suddetto termine, le stesse si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 14 - Dichiarazione

1. Nei casi di cui al precedente art. 4 commi 4-5 il richiedente è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al soggetto gestore del canone apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune o dal soggetto gestore del canone, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'ufficio comunale competente o al soggetto gestore del canone, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e il Comune o il soggetto gestore del canone procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. In assenza di variazioni della pubblicità, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. Per il solo anno 2021 il

pagamento del canone deve essere effettuato entro i termini previsti dall'art. 15, comma 5, del presente Regolamento.

5. Non costituisce nuova pubblicità il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato, fatto salvo il diritto del Comune o del soggetto gestore a chiedere un canone maggiore se spettante.

Articolo 15 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone relativo alle dichiarazioni di iscrizione e a quelle di variazione, che comportino un conguaglio del canone stesso, deve essere effettuato contestualmente alla presentazione della dichiarazione e secondo le disposizioni di cui all'art. 2-bis del D.L. n. 193/2016 e s.m.i., con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
2. Il pagamento effettuato attraverso gli strumenti consentiti ha decorrenza liberatoria dell'obbligazione nel momento in cui l'accredito avviene nei termini previsti per il pagamento del canone.
3. Qualora la dichiarazione abbia effetto anche per gli anni successivi, il termine di pagamento del canone annuale è fissato alla data del 28 febbraio dell'anno di riferimento, salvo quanto disposto ai successivi commi 4 e 5.
4. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari per periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo complessivo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposto in quattro rate trimestrali anticipate aventi scadenza 31 gennaio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre, previa apposita richiesta da parte dell'interessato.

   Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
5. Per il solo anno 2021, in considerazione dei tempi occorrenti per l'approvazione del presente regolamento e delle tariffe, il termine di pagamento del canone annuale di cui al precedente comma 3 è fissato alla data del 31 Maggio 2021 e, qualora l'importo complessivo sia superiore ad € 1.500,00, lo stesso può essere corrisposto in tre rate quadrimestrali aventi scadenza 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
6. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro. Tale importo non riguarda la diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare e il canone sulle pubbliche affissioni.
7. Le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al precedente art. 4 comma 3, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali.
8. Per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione è stabilita con riferimento al mese solare.
9. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 16 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della Legge n. 160 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la copertura o rimozione della pubblicità abusiva.

Articolo 17 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Servizio comunale competente, previa istruttoria

effettuata dal soggetto gestore del canone, provvede al rimborso nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno relative al canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, dietro specifica richiesta del soggetto passivo inserita nella domanda di rimborso. Nel provvedimento di rimborso viene comunicato l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
4. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
5. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso di interesse legale.
6. Non si dà luogo al rimborso di importi relativi al canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, comprensivi di interessi, uguali o inferiori a € 5,00.

Articolo 18 - Sanzioni

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi pari al tasso legale.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della Legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nella Legge n. 160 del 2019.
8. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 5,00.

Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. E' consentito installare mezzi pubblicitari all'interno o all'esterno di veicoli in genere. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per la pubblicità effettuata su veicoli adibiti ad uso pubblico o privato avente durata non superiore a 90 giorni, si applica il canone previsto per le fattispecie temporanee in base alla superficie complessiva dei

mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo; in caso di durata superiore a 90 giorni, si applica quanto disposto al comma 7 del precedente articolo 15.

4. La pubblicità effettuata su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto o per conto terzi, qualora non rientri nelle fattispecie di cui all'art. 22, comma 1, lettera k) del presente Regolamento, si considera annuale e nella determinazione del canone si tiene conto della portata dei veicoli. Il canone è dovuto anche per eventuali rimorchi, considerati come veicoli autonomi, anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
5. Per la pubblicità visiva effettuata con veicoli "camion vela" (art. 54, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 285/92 e art. 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. n. 495/92), poiché gli automezzi sui quali sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel caso di sosta protratta oltre le 2 ore è necessario rimuovere o occultare la superficie interessata dalla pubblicità; qualora ciò non avvenga, si applicheranno le sanzioni di cui all'art. 18 del presente Regolamento.

Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari

1. In sede di deliberazione delle tariffe potranno essere previste modulazioni in aumento o diminuzione della tariffa standard giornaliera, per la pubblicità effettuata:

a) da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.
b) con palloni frenati e simili; sono assimilati ai palloni frenati i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria.
c) mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari; il canone è dovuto per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.
d) a mezzo di apparecchi amplificatori e simili; il canone è dovuto per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione. Per ciascun punto di pubblicità si intende ogni fonte di diffusione della pubblicità sonora.

Articolo 21 - Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
   a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
   b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
   c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 22 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
   a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
   b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal "Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Affissioni" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 96 del 22.12.1998 come modificato dalla delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 10.03.2006.
3. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione residente nel Comune di Fiorenzuola d'Arda al 31/12 di ogni anno, non deve essere inferiore a 18mq per ogni mille abitanti.
4. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 40% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e per il 60% alle affissioni di natura commerciale.
5. La superficie complessiva degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni dirette non può superare il 50% della superficie degli impianti pubblici di cui al comma 4.

Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Fiorenzuola d'Arda costituiscono servizio obbligatorio, di competenza del Comune. Il servizio viene svolto in regime di privativa ai sensi

dell'art. 1 comma 17 del T.U. 15/10/25 n. 2578, e successive modificazioni ed integrazioni, anche in caso di gestione con affidamento in concessione.

2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette

1. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 del precedente articolo 23, può essere ceduto a privati, mediante svolgimento di specifica gara, il diritto di collocare sul territorio comunale impianti per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione e simili.

Articolo 26 - Spazi privati per le pubbliche affissioni

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano Generale degli Impianti anche su beni di privati, previo consenso dei rispettivi proprietari.
2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci ed i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al servizio comunale affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere.
3. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

Articolo 27 - Richiesta del servizio e modalità delle pubbliche affissioni

1. Per ottenere il servizio gli interessati devono presentare, in tempo utile, all'Ufficio competente o al Concessionario apposita richiesta scritta con l'indicazione del numero di manifesti che intendono affiggere, nonché il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo canone.
2. Qualora la richiesta non venga effettuata di persona o venga fatta per iscritto, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque, l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento del relativo canone.
3. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico, accompagnata dal versamento del relativo canone. In ogni caso i manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del Concessionario. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il Concessionario mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Le eventuali variazioni o aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
6. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il Concessionario ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
7. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

8. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro centottanta giorni.
9. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del canone dovuto.
10. In ogni altro caso diverso dai commi 8 e 9 del presente articolo, la liquidazione del canone e il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.
11. Il Comune o il Concessionario sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
12. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 30,00 per ciascuna commissione. Tale maggiorazione può essere attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale e all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.
13. Il servizio di urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, per i manifesti non aventi contenuto commerciale, durante l'orario di servizio qualora la richiesta ed il materiale pervengano entro le ore 10 del mattino.
14. Presso l'Ufficio competente o il Concessionario sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.
15. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al competente ufficio non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.
16. Non si dà luogo al rimborso di importi per canone sulle pubbliche affissioni, comprensivi di interessi, uguali o inferiori a euro 5,00.

Articolo 28 - Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della Legge n. 160 del 2019, applicando le maggiorazioni e/o riduzioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.
2. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti tra quelli indicati nell'elenco degli impianti adibiti al servizio. Nel caso quindi di scelta prefissata dell'impianto da parte del committente non saranno applicate eventuali riduzioni rispetto alla tariffa base.

Articolo 29 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune o il Concessionario con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Per l'affissione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento e una sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto.

4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Per la deaffissione o la copertura di manifesti abusivi, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato cm 70x100 è stabilito in euro 10,00 per ogni manifesto deaffisso o coperto.

Articolo 30 - Riduzione del canone

1. La riduzione del canone relativo alle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
   a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
   b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
   c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
   d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
   e) per i manifesti delle Botteghe Storiche, inserite nell'Albo Comunale delle Botteghe Storiche e dei Mercati Storici, istituito con delibera di Giunta Comunale n. 124 del 21 novembre 2008.
   f) per gli annunci mortuari;

I manifesti di cui al comma 1 dalla lettera a) alla lettera e) beneficiano della riduzione solo nel caso in cui non riportino l'indicazione di sponsor commerciali.

Articolo 31 - Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
   a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune e il cui contenuto riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
   b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
   c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
   d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
   e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
   f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
   g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
2. L'esenzione dal canone è subordinata all'assenza di sponsor commerciali.

Articolo 32 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, secondo le disposizioni di cui all'art. 2-bis del D.L. n. 193/2016 e s.m.i., con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
2. Il pagamento effettuato attraverso gli strumenti consentiti ha decorrenza liberatoria dell'obbligazione nel momento in cui l'accredito avviene nei termini previsti per il pagamento del canone.

Articolo 33 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 34 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.

Articolo 35 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
   a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, comunque aventi durata superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
   b) sono temporanee le occupazioni, anche se ricorrenti, di durata pari o inferiore all'anno risultante dall'atto di autorizzazione.
2. Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:
   a) di durata indefinita, che necessitano solamente della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali, a titolo esemplificativo: i passi carrai)
   b) "pluriennali", che necessitano dell'eventuale rinnovo alla scadenza mediante il rilascio di una nuova concessione.

   Le concessioni pluriennali sono rilasciate per la durata massima di anni 10, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.
3. Ai fini dell'applicazione del canone sono considerate temporanee le occupazioni effettuate con ponteggi, palizzate, gru, per la realizzazione di opere edilizie anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni.
4. Le occupazioni "brevi" sono di durata inferiore alle 3 ore e riguardano piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o simili, effettuate con attrezzature idonee, ovvero operazioni di trasloco o di manutenzione del verde, nonché di autospurghi.

Art. 36 - Occupazioni per propaganda elettorale

1. Le installazioni e gli arredi relativi alla propaganda elettorale e alla propaganda referendaria, nei termini temporali previsti per le singole consultazioni, sono disciplinate dalle leggi speciali in materia elettorale e referendaria.

Art. 37 - Occupazioni per particolari interventi

1. Le occupazioni di suolo pubblico comunale comportanti attraversamenti, anche parziali, di strade provinciali o statali, devono essere autorizzate anche dall'Ente proprietario della strada prima di dar corso all'occupazione medesima.
2. L'esecuzione di scavi stradali, con ciò intendendo l'apertura temporanea del suolo pubblico o gravato da servitù di pubblico passaggio, è assoggettata a preventiva istanza di occupazione suolo pubblico, ed al rilascio del conseguente atto di concessione, come prescritto dal presente Regolamento e dal Regolamento Taglio e Manomissione Strade Comunali.
3. E' consentita l'occupazione, prima dell'ottenimento della relativa concessione, solo per fronteggiare situazioni di emergenza. In tal caso, l'interessato deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione all'Ufficio Tecnico Comunale e Polizia Municipale. L'Ufficio provvederà a verificare la reale sussistenza delle cause di urgenza e in caso si ravvisi la mancanza della situazione di emergenza provvederà ad applicare le sanzioni previste, con l'obbligo dell'immediato ripristino dell'area..
4. Non è richiesta la concessione, ma occorre comunque effettuare la comunicazione al Servizio competente, per occupazioni determinate dalla sosta di veicoli, che non provochi grave intralcio al traffico, per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
5. Per tutte le occupazioni, comprese le occupazioni brevi, di durata non superiore ad ore 3 (art. 35, comma 4), devono essere precedute da apposita formale richiesta indirizzata all'Ufficio Tecnico che valuterà

l'area d'intervento e, se necessario, invierà apposita richiesta per il rilascio dell'Ordinanza per la modifica della viabilità alla Polizia Municipale.

6. Le comunicazioni e le domande di cui ai precedenti commi sono presentate con le modalità previste dall'art. 41 del presente Regolamento.

Art. 38 - Limiti delle occupazioni

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento; fuori dai centri abitati, le occupazioni non sono consentite sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della strada.
2. Ai fini di garantire il rispetto dei diritti pubblici d'uso e di godimento dei monumenti vincolati e per tutelare un insieme di valori storici e ambientali, verranno rilasciate concessioni di occupazione temporanee e permanenti di suolo pubblico nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida approvate con Deliberazione di G.C. n.76 del 18 aprile 2019 e ss.m.ii.
3. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

Articolo 39 - Servizi comunali responsabili del procedimento

1. Alla ricezione delle domande, alla loro istruttoria e definizione provvede l'Ufficio Tecnico secondo le competenze individuate in base alla suddivisione delle funzioni in essere in relazione alle diverse tipologie di occupazione.

Art. 40 - Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento:
   a) cura la predisposizione e l'aggiornamento della modulistica, comprensiva di allegati, da utilizzare per la presentazione della domanda di occupazione suolo pubblico, definendone la procedura e modalità d'invio;
   b) provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente, addetto al Servizio stesso, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente, compresa l'acquisizione dei pareri degli altri Servizi;
   c) sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività operative ed adotta i provvedimenti conclusivi dei procedimenti di competenza della propria struttura;
   d) cura che in apposito registro (cartaceo o informatico) siano indicati: numero, data di rilascio e di scadenza delle concessioni rilasciate, ogni successivo provvedimento di modifica, sospensione, revoca delle concessioni stesse;
   e) è funzionario responsabile della gestione del canone e perciò compie ogni attività, comunque disposta dalla legge e dai regolamenti, in materia di canone di concessione: cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, rimborso, accertamento e riscossione, anche coattiva, ed applica le sanzioni.
2. In caso di affidamento in concessione della gestione del canone di cui al presente capo, le attività di cui al punto e) sono svolte dal concessionario, ad eccezione dell'attività di restituzione del canone a seguito di richiesta di rimborso alla quale devono provvedere i Servizi Comunali competenti per le diverse tipologie di occupazione; per questa attività il concessionario cura comunque l'istruttoria. In caso di affidamento in concessione, resta altresì in capo ad ogni Servizio Comunale competente per le diverse tipologie di occupazione, il controllo e la verifica dell'attività svolta dal concessionario relativamente alla gestione del canone e la trasmissione al concessionario stesso delle concessioni rilasciate.

Art. 41 - Richiesta di occupazione e relativa istruttoria d'ufficio

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di cui all' art. 35 del presente Regolamento deve presentare domanda al Comune di Fiorenzuola d'Arda.

2. La domanda di cui al comma 1 dev'essere presentata almeno 15 giorni lavorativi prima dell' inizio dell'occupazione, contattando l'Ufficio Tecnico che, sulla base di una prima verifica tecnica/di fattibilità, indica le modalità di richiesta, calcola il canone concessorio (ove dovuto), comunica l'entità dei diritti di segreteria da versare e il numero delle marche da bollo da consegnare (solitamente in n. 2), inoltre verifica la necessità di apposita ordinanza di modifica di viabilità.
3. Nell'ipotesi in cui le domande siano irritualmente presentate (non complete o prive di marche da bollo n° 2 o prive dei necessari diritti di segreteria), oppure siano incomplete oppure prive di allegati, o gli stessi siano incompleti, il Responsabile del procedimento, o altro dipendente incaricato, richiede, le necessarie integrazioni che dovranno essere fornite facendo ripartire i termini di rilascio.
4. Sull'istanza pervenuta il Responsabile del procedimento avvia istruttoria tecnica, finalizzata alla verifica del rispetto delle esigenze della circolazione e sicurezza pubblica, nonché dell'estetica e del decoro ambientale.

Art. 42 - Termini di conclusione del procedimento

1. Esperita l'istruttoria tecnica sulla domanda di occupazione il Responsabile del procedimento adotta provvedimento conclusivo del procedimento nel termine di gg. 30, decorrenti dalla data di presentazione della domanda stessa.
2. Il termine di cui sopra, se interrotto ai sensi art. 41, comma 3, ricomincia a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni richieste.

Art. 43 - Provvedimenti conclusivi: il diniego all'occupazione di suolo pubblico

1. Il Responsabile del procedimento adotta il provvedimento di diniego all'occupazione di suolo pubblico qualora:
   - pervengano, in fase di istruttoria tecnica, pareri negativi/contrari all'occupazione espressi anche da altro Servizio e/o dall'Amministrazione Comunale;
   - il richiedente o suo dante causa risultino morosi nei confronti del Comune per canoni di occupazioni di suolo pubblico o per eventuali altri diritti dovuti al riguardo. Per "altri diritti dovuti" si intendono: diritti di segreteria, se stabiliti dalla Giunta Comunale; penali e/o sanzioni irrogate afferenti occupazioni di suolo pubblico; tariffa rifiuti TARI, se e in quanto dovuta, con riferimento sia all'occupazione oggetto di richiesta sia ad occupazione diversa e all'attività in funzione della quale viene richiesta l'occupazione di suolo pubblico. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.
   - le richieste di occupazione di suolo pubblico risultino finalizzate all'esercizio di attività non consentite dal presente regolamento oppure dalle vigenti disposizioni di Legge.

Art. 44 - Provvedimenti conclusivi: il rilascio della concessione all'occupazione di suolo pubblico

1. Il Responsabile del procedimento, verificato che la richiesta di occupazione di suolo pubblico è finalizzata all'esercizio di attività consentite dal presente Regolamento oppure dalle vigenti disposizioni di Legge, esperita l'istruttoria tecnica, rilascia all'interessato il provvedimento di concessione all'occupazione e all'utilizzo del suolo pubblico.
2. Il provvedimento di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e l'utilizzazione dell'area pubblica, salvo quanto previsto all'art. 37 in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è consentita dalla data di rilascio del provvedimento di concessione o dalla data indicata nel provvedimento stesso.
3. Il provvedimento di concessione deve contenere:

a) le condizioni di carattere tecnico ed amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
b) la durata della concessione dell'occupazione;
c) l'ammontare del canone di concessione oppure l'indicazione delle norme del presente Regolamento che ne comportano l'esenzione;
d) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'articolo 46.
e) il rilascio delle autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico da parte di pubblici esercizi ed esercizi di vicinato che svolgono il consumo sul posto deve rispettare quanto previsto dalle Linee Guida adottate con Deliberazione di G.C. n. 76 del 18 aprile 2019 e ss.mm.ii.

4. Le concessioni sono rilasciate:

a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

b) con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura ed all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione non conforme all'autorizzazione rilasciata dal Comune di Fiorenzuola d'Arda;
c) con la facoltà del Servizio competente di imporre nuove e diverse condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
5. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.
6. Il rilascio del provvedimento di concessione si ha con la consegna, anche in modalità telematica, all'interessato ed avviene a seguito della dimostrazione di avere depositato la cauzione quando prevista.
7. Copia della concessione rilasciata è trasmessa, a cura del Responsabile del procedimento, al Comando di Polizia Municipale e, nel caso di affidamento in concessione del servizio di liquidazione accertamento e riscossione del canone, anche alla Società Concessionaria del servizio, ai fini dell'effettuazione dei controlli di competenza.

Art. 45 - Deposito cauzionale: prestazione e svincolo

1. Qualora la tipologia dell'occupazione e dell'area occupata lo rendano necessario, il Responsabile del procedimento, su conforme indicazione degli Uffici Comunali competenti, al fine di tutelare l'Ente per il ripristino del suolo pubblico concesso oppure per eventuali danni al medesimo causati oppure per la liberazione del suolo stesso, chiede il versamento di un deposito cauzionale, costituito a mezzo di fidejussione o versamento di cauzione bancaria o assicurativa - di durata superiore a mesi 6 rispetto alla data di scadenza della concessione, a garanzia:
   a) del ripristino del suolo pubblico nelle condizioni originarie, qualora l'occupazione comporti la manomissione del suolo stesso;
   b) del ristoro dei danni che si prevede possano derivare al suolo pubblico dall'occupazione assentita;
   c) della liberazione del suolo pubblico dagli arredi, manufatti ecc. indicati in concessione ed utilizzati in corso di occupazione.
2. L'ammontare della cauzione e il suo svincolo sono stabiliti dal Regolamento Taglio e Manomissioni Strade Comunali;

Art. 46 - Obblighi del concessionario ed utilizzo del suolo concesso

1. Il titolare della concessione, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo di:
a) munirsi dell'atto di concessione prima dell'inizio dell'occupazione;
b) esibire, a richiesta degli addetti comunali, e/o in caso di affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone, ai funzionari della società concessionaria, il provvedimento di concessione all'occupazione;
c) mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
d) provvedere a proprie spese e cura, entro 15 giorni dal termine dell'occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui al precedente articolo;
e) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
f) versare il canone alle scadenze fissate;
2. Il concessionario nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione autorizzata e nell'utilizzare il suolo concesso deve altresì:
a) osservare le norme tecniche previste in materia dalle Leggi e dai Regolamenti;
b) collocare appositi ripari e mezzi adeguati, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato, ed a tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica e privata;
c) predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione;
d) per occupazioni esterne agli esercizi commerciali effettuate con attrezzature mobili, liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.
3. In ordine a quanto indicato al precedente comma 2 lettere a), b), c), l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità.

Articolo 47 - Titolarità della concessione e successione nella titolarità

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui è vietata la sub concessione.
2. Chi intende subentrare a qualunque titolo al concessionario di un'area relativa ai pubblici esercizi e alle attività di commercio di vicinato che effettuano il consumo sul posto deve fare preventiva richiesta al Comune secondo quanto previsto dalle Linee Guida approvate con Deliberazione di G.C. n. 76 del 18 aprile 2019 e ss.mm.ii.
3. Il Responsabile del procedimento, sussistendo tutte le condizioni indicate al precedente comma 2 del presente articolo, rilascia la concessione come indicato all'art. 44 ed effettua la comunicazione prevista nel medesimo articolo anche ai Servizi / Strutture comunali, già interpellati in fase di istruttoria di rilascio dell'originaria concessione, che nel termine di giorni 30, decorrenti dalla ricezione della predetta comunicazione, segnalano al Responsabile del procedimento eventuali difformità rilevate, in relazione alle norme statali e regolamentari vigenti in materia, per consentirgli l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 49 e 50 del presente Regolamento.

Articolo 48 - Rinnovo, proroga e disdetta della concessione

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il concessionario, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea e prima della scadenza indicata nella concessione, deve presentare al Servizio competente domanda di proroga, indicando la durata e motivando la necessità sopravvenuta per la quale viene chiesta la proroga, nonché gli estremi dell'autorizzazione originaria. La proroga delle concessioni temporanee può essere oggetto di procedimento semplificato. Il Responsabile del Procedimento effettua la comunicazione di cui al terzo comma dell'art. 47.
3. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare al Comune apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza; al procedimento di rinnovo si applicano le disposizioni contenute nei precedenti articoli del presente Regolamento che disciplinano procedimento e provvedimento concessori.
4. Il rinnovo della concessione può essere oggetto di procedimento semplificato, alle medesime inderogabili condizioni di cui al comma 2 dell'art. 47 e con le modalità e gli effetti dallo stesso contemplati.
5. Il Responsabile del procedimento, sussistendo tutte le condizioni indicate al comma 2 dell'art. 47, rilascia la richiesta concessione ed effettua la comunicazione prevista nel medesimo articolo con i termini e per le finalità nello stesso indicate.
6. Anche la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 3.
7. Nel caso in cui il concessionario non intenda rinnovare la concessione, dovrà attenersi a quanto previsto dall'art. 46, comma 1, lettera d).
8. Il rinnovo, la proroga e la disdetta delle occupazioni dei pubblici esercizi e degli esercizi di vicinato che svolgono il consumo sul posto sono effettuate nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida approvate con Deliberazione di G.C. n. 76 del 18 aprile 2019 e ss.mm.ii.

Articolo 49 - Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il Responsabile del procedimento, con provvedimento motivato, preceduto dalla comunicazione all'interessato di avvio del relativo procedimento ex art. 7 della Legge n. 241/1990 (e successive modificazioni ed integrazioni), può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, la concessione. L'adozione dei provvedimenti di cui sopra non comporta la corresponsione, da parte del Comune, di alcun indennizzo a favore del concessionario.
2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico, esigenze pubbliche o per cause di forza maggiore superiori a giorni otto da diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione"
3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.
4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione ed in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

5. Il provvedimento di restituzione del canone, nel caso di affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone, è istruito dalla società concessionaria ed emesso dal Servizio comunale competente per tipologia di occupazione.
6. Il provvedimento di revoca, modifica o sospensione delle occupazioni, sarà notificato agli interessati indicando il termine per l'osservanza.
7. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

Articolo 50 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora:

a) anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione ovvero non osservi le norme stabilite dalla Legge o dai regolamenti;
b) non provveda al pagamento, nei termini stabiliti, del canone di concessione e di altri eventuali importi connessi all'occupazione, quali diritti di istruttoria, penali e/o sanzioni irrogate;
c) violi la norma di cui all'art. 46, primo comma, lettera e) del presente Regolamento relativa al divieto di subconcessione;
d) utilizzi impropriamente o diversamente l'area occupata, rispetto a quanto indicato in concessione;
e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 giorni, per le concessioni permanenti e 15 giorni per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data stabilita per l'inizio dell'occupazione.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono inoltre causa di estinzione della concessione:

a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i sette giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

4. Al verificarsi delle ipotesi di cui al comma 1, il Responsabile del procedimento notifica al concessionario atto di diffida contenente:

- intimazione alla regolarizzazione dell'occupazione di suolo pubblico, riconducendola a tutte le previsioni, condizioni, prescrizioni ed obblighi indicati, tanto in concessione quanto nel presente Regolamento;
- assegnazione del termine, non superiore a giorni 30, entro cui provvedere alla regolarizzazione;
- informazione delle conseguenze connesse alla verifica dell'inottemperanza alla diffida, ossia adozione del provvedimento di dichiarazione di estinzione degli effetti legittimanti della concessione, constatazione dell'occupazione abusiva, conseguente dichiarazione di decadenza del concessionario dal diritto di occupare il suolo pubblico precedentemente concesso, liberazione e ripristino del suolo pubblico.

5. L'inottemperanza alla diffida e gli effetti alla stessa connessi sono constatati e dichiarati dal Responsabile del procedimento con provvedimento, preceduto dall'avviso di cui all'art.7 L. n. 241/1990 (e s.m.i.), che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo e che reca l'avviso formale:

- di incameramento del deposito cauzionale, di cui all'art. 45 del presente Regolamento, nell'ipotesi in cui il destinatario del provvedimento stesso non provveda direttamente allo sgombero ed al ripristino del suolo ed al pagamento dei canoni di occupazione o di altri eventuali diritti dovuti, non ancora corrisposti;
- di non responsabilità del Comune dei danni eventualmente arrecati alle attrezzature utilizzate per l'occupazione di suolo pubblico durante le operazioni di liberazione del suolo stesso.

Articolo 51 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione comunale.

Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;

b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Locale o, nel caso di affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche, il Concessionario rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. Il Responsabile del procedimento, quindi, intima agli occupanti di fatto la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando un congruo termine per provvedervi ed informando che, trascorso il termine assegnato:
   - vi provvederà d'ufficio il Comune, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese ed incamerando il deposito cauzionale ove prestato ex art. 45 del presente Regolamento;
   - il Comune non risponderà dei danni alle attrezzature utilizzate per l'occupazione eventualmente arrecati durante le operazioni di liberazione del suolo.

3. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione.

4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50%, si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee, ossia occupazioni non aventi la caratteristica della stabilità, si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 52 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
   a) classificazione delle strade;
   b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
   c) durata dell'occupazione;
   d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
   e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. La Giunta Comunale, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, approva le tariffe relative alle varie tipologie di occupazione tenendo conto degli elementi sopra indicati e introducendo coefficienti finalizzati ad assicurare il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 817, della Legge n. 160/2019. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il suddetto termine, le stesse si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 53 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, densità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità del traffico pedonale e veicolare. La classificazione in tre categorie è quella adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 22/12/2008 e successive modifiche e integrazioni.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. L'elenco delle strade di cui al comma 1 è aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale e avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera stessa.
4. Alle strade appartenenti alla 1^ categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^ e 3^ categoria è ridotta in misura deliberata dalla Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe.

Articolo 54 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone giornaliero nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe.

Articolo 55 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato o lineare superiore.

   In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima.

   In caso di copertura con tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati con manufatti, la superficie delle sporgenze è misurata separatamente rispetto all'area sottostante.
2. Ai fini della determinazione della superficie occupata, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata da parte dello stesso titolare e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.
4. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
5. La superficie eccedente i 3.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10%.
6. La superficie occupata da strutture relative a spettacoli viaggianti, e relative carovane comprese nella concessione, è calcolata in ragione del 50% per occupazioni fino a 100 mq ed in ragione del 25% per occupazioni da 100 mq a 1.000 mq ed in ragione del 10% per occupazioni oltre i 1.000 mq.
7. La determinazione dello spazio di occupazione totalmente sottratto all'uso pubblico mediante delimitazione con transenne, palizzate o simili ovvero sottratto al predetto uso esclusivamente nelle parti occupate da tralicci, tavoli, palchi, sedie, tende o simili avverrà conteggiando, nel primo caso, lo spazio delimitato dalle transenne o palizzate, nel secondo caso, solamente quello occupato dai beni mobili anzidetti.
8. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
9. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.
10. Non sono assoggettabili al pagamento del canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
11. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a

rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune e al Concessionario con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione con le modalità previste dalla legge.

12. Per le occupazioni con impianti di ricarica di veicoli elettrici, il canone deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli, che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

Articolo 56 - Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Le occupazioni con passi carrabili sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie calcolata in base alla loro larghezza, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica. Il Passo carrabile è individuato a mezzo dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e sue successive modifiche ed integrazioni. La misurazione della larghezza del passo è da effettuarsi considerando tutta l'area sottratta all'uso pubblico, ovverosia tutta l'area "manomessa" al fine di facilitare l'accesso alla proprietà privata.
3. Per gli accessi a raso l'interessato, nel rispetto di quanto richiamato dall'art. 22 del Codice della Strada, ed al fine dell'ottenimento dell'atto di concessione che istituisca il divieto di sosta indiscriminata sull'antistante area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio, nonché per il rilascio dell'apposito segnale previsto dal D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i., deve produrre apposita richiesta. In tale ipotesi, ai fini dell'applicazione del canone, la misura è determinata con gli stessi criteri di cui al precedente comma, ridotta del 50%.
4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, ad un fondo oppure ad un'area laterale, posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante.
5. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stato assolto definitivamente il canone per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993 e dalla legislazione precedente.
6. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 57 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o suo rappresentante o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. In caso di occupazione di fatto si applicano le disposizioni dell'articolo 51 del presente regolamento.

Articolo 58 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
   a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;

c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale (es. artisti di strada);

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima; restano soggette al canone le occupazioni per attività di manutenzione, ampliamento, ripristino e costruzione dei suddetti impianti;

e) le occupazioni di aree cimiteriali;

f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

g) i passi carrabili, le rampe, gli scivoli d'accesso, le pedane e simili destinati a soggetti portatori di handicap;

h) le occupazioni temporanee, di durata non superiore a 72 ore, realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione di beni e servizi, ai sensi della normativa vigente in materia di somministrazione e di vendita, purché senza scopo di lucro, fatta salva la raccolta di fondi a scopo benefico anche mediante offerta di prodotti;

i) le occupazioni effettuate per lo svolgimento di iniziative di carattere politico o sindacale, purché l'area non superi 10 mq;

j) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;

k) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;

l) le occupazioni realizzate per l'esercizio di attività strettamente connesse alla natura statutaria dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS, di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n, 460, a condizione che tali organizzazioni risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;

m) le occupazioni per commercio ambulante itinerante per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora;

n) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose purché riguardino le festività o ricorrenze medesime;

o) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;

p) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;

q) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti ed allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;

r) le occupazioni di cui all'articolo 37, comma 4;

s) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

t) le occupazioni, permanenti e temporanee, effettuate con balconi, bow-windows, verande e similari;

u) le occupazioni con passi carrabili, il cui relativo canone sia stato definitivamente assolto ai sensi dell'art. 56, comma 5, del presente Regolamento, o ai sensi dell'articolo 44, comma 11 del Decreto Legislativo n. 507/1993 o ai sensi della legislazione precedente;

v) le occupazioni effettuate da privati con opere volte all'abbattimento delle barriere architettoniche;

w) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;

x) le occupazioni temporanee effettuate:

- da artisti, riguardanti installazioni di opere d'ingegno/arte da loro prodotte, purché le installazioni stesse non siano finalizzate alla vendita delle opere, ma alla promozione dell'arte, dell'artista, della cultura ed all'abbellimento della città;

- per la realizzazione di riprese televisive, cinematografiche e fotografiche da parte di imprese, enti o altri soggetti specializzati nel settore, come indicato al precedente art. 38, che siano di effettiva rilevanza per la promozione e la valorizzazione della città;

y) le occupazioni con tende fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico a protezione di vetrine di esercizi che abbiano ottenuto dal Comune, previa dichiarazione di adesione, il marchio "slot-free", che identifica gli esercizi in cui non sono installati macchinari, congegni, attrezzature per il gioco, anche se lecito, con vincita di premi in denaro;

z) le infrastrutture relative alle stazioni di ricarica di veicoli elettrici a condizione che eroghino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile ai sensi dell'art. 57 del D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito dalla Legge n. 120 del 11/09/2020. Ai sensi dell'art. 57 del succitato decreto per infrastruttura deve intendersi "l'insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici". Se a seguito di controlli non sia verificata la condizione prevista, verrà richiesto il pagamento del canone per l'intero periodo dell'esenzione, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30 per cento dell'importo;

Articolo 59 – Esenzioni e agevolazioni per occupazioni e situazioni particolari

1. Tenuto conto della natura patrimoniale del canone, la Giunta Comunale può, con motivata delibera, prevedere la totale esenzione per le occupazioni temporanee effettuate da soggetti che contribuiscono finanziariamente al sostegno di manifestazioni ed iniziative celebrative, o aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative, sportive ed ambientali, promosse dall'Amministrazione Comunale congiuntamente a soggetti terzi, o proposte da soggetti terzi e svolte in collaborazione o con il patrocinio dell'Ente, purché ricorrano le seguenti condizioni concorrenti:

- gli spazi oggetto di occupazione non devono essere utilizzati per attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande;
- le predette occupazioni devono rientrare nell'ambito delle manifestazioni sopra indicate;
- le manifestazioni di cui sopra devono essere di particolare e rilevante interesse pubblico, in quanto volte a valorizzare e promuovere la città dal punto di vista culturale, turistico e sportivo.

2. La delibera di Giunta Comunale, di cui al comma 1, dovrà obbligatoriamente indicare l'importo dell'esenzione del canone concessa al fine dell'assestamento della previsione di entrata.
3. La Giunta Comunale può, con motivata delibera evidenziante uno specifico interesse pubblico meritevole di tutela connesso all'occupazione, prevedere la riduzione del canone al 50% per le occupazioni nell'ambito di eventi e manifestazioni svolte in collaborazione con il Comune.
4. Quando ricorrono situazioni di eccezionale gravità - quali calamità naturali, epidemie, pandemie, e/o altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale - la Giunta Comunale, nel rispetto degli equilibri di bilancio e per limitati periodi di tempo non superiori a sei mesi, eventualmente rinnovabili di sei mesi in sei mesi previa deliberazione consiliare, può disporre particolari agevolazioni in favore dei titolari di attività economiche:
    a) aventi occupazioni in corso, delle quali sia stato sospeso l'utilizzo per motivi di ordine pubblico, o per cause di forza maggiore, o per provvedimenti emessi da Pubbliche Autorità per la tutela della sicurezza, della salute e dell'integrità pubblica;
    b) che richiedano di occupare spazi pubblici e/o di ampliare gli spazi già in concessione a seguito di provvedimenti emessi da Pubbliche Autorità per la tutela della sicurezza, della salute e dell'integrità pubblica.
5. Le occupazioni di cui al punto b) del precedente comma dovranno essere effettuate con arredi mobili e restano comunque assoggettate al rispetto delle previsioni contenute nei vigenti strumenti urbanistici e nel Codice della Strada.
6. Le agevolazioni di cui al comma 4 possono riguardare tanto il canone, anche con esenzione totale, quanto le modalità di corresponsione dello stesso.

Articolo 60 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il Concessionario per la gestione e riscossione del canone, una volta ricevuta l'autorizzazione per la concessione di suolo pubblico da parte dei Servizi comunali competenti, provvederà alla riscossione del

canone per il primo anno di applicazione, determinandolo in dodicesimi in base al periodo di effettiva occupazione.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 28 febbraio di ciascun anno, secondo le disposizioni di cui all'art. 2-bis del D.L. n. 193/2016, con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
4. Il versamento del canone è effettuato dal titolare della concessione; se la concessione è rilasciata a più soggetti, ognuno è obbligato in solido al pagamento del canone.
5. Gli ampliamenti nell'occupazione in corso d'anno, comportanti se necessario il rilascio di una nuova concessione, danno luogo al pagamento del canone relativo, previo conguaglio con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.
6. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate aventi scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto, 30 novembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 250,00.
7. Per il solo anno 2021, in considerazione dei tempi occorrenti per l'approvazione del presente regolamento e delle tariffe, il termine di pagamento del canone annuale di cui al precedente comma 3 è fissato alla data del 31 maggio 2021 e, qualora l'importo complessivo sia superiore ad € 250,00, lo stesso può essere corrisposto in tre rate quadrimestrali aventi scadenza 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 61 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato in un'unica soluzione prima dell'inizio del periodo di occupazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 2 bis del D.L n. 193/2016, con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
2. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 62 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della Legge n. 160 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 63 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
2. Alla restituzione delle somme provvede il Responsabile del procedimento di cui all'art. 40 nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza, previa istruttoria svolta dal soggetto gestore del canone, in caso di gestione del canone in concessione.
3. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

4. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno relative al canone per l'occupazione di suolo pubblico, dietro specifica richiesta del soggetto passivo inserita nella domanda di rimborso. Nel provvedimento di rimborso viene comunicato l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
5. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per l'occupazione abusiva di spazi pubblici. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
6. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale.
7. Non si dà luogo al rimborso di importi relativi al canone per l'occupazione, comprensivi di interessi, uguali o inferiori a euro 5,00.

Articolo 64 – Sanzioni

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 62 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nella Legge n. 160 del 2019.
8. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 5,00.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 65 - Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l' occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Il canone di cui al presente Capo sostituisce il precedente canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Sono escluse dalla presente disciplina:
    - le attività di commercio su aree pubbliche svolte in occasione di Fiere disciplinate dal Regolamento Fiere su Aree Pubbliche adottato dal Consiglio Comunale con atto n. 26 del 5 aprile 2002 e ss.mm.ii.;

- le attività di commercio su aree pubbliche nell'ambito di manifestazioni programmate.

Tali attività rientrano nel Capo IV del presente Regolamento.

4. Il mercato contadino di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 3510 del 20.11.2007 è disciplinato dal presente Capo.

Articolo 66 - Funzionario Responsabile

1. Nel caso di gestione diretta del canone mercatale, il Comune designa un funzionario responsabile cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento in concessione della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla gestione medesima, così come previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.
3. In caso di affidamento in concessione, la ricezione delle richieste di autorizzazione, la loro istruttoria e definizione, la restituzione del canone a seguito di richiesta di rimborso e le altre attività di cui al presente Capo, che non siano di competenza del concessionario di cui al comma 2, sono di competenza del Servizio Sviluppo Economico addetto alle attività commerciali. Resta altresì in capo al Servizio Sviluppo Economico addetto alle attività commerciali il controllo e la verifica dell'attività svolta dal concessionario relativamente alla gestione del canone.

Art. 67 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinate a mercati.

Art. 68 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante difatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 69 - Domanda di occupazione e sospensione della concessione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dai seguenti atti:
   - "Regolamento per la disciplina comunale del commercio su aree pubbliche esame ed approvazione modifica dell'art. 8, 5° capoverso" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27.02.2017;
   - "Esame ed approvazione regolamento comunale del mercato del sabato" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 27.07.2018;
2. Il Servizio addetto alle attività commerciali, con provvedimento motivato preceduto dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento ex art. 7 della Legge n.241/90 e s.m.i., può modificare o sospendere in qualsiasi momento la concessione. L'adozione dei provvedimenti di modifica o sospensione non comporta la corresponsione da parte del Comune di alcun indennizzo a favore del concessionario.
3. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.

Articolo 70 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842, della Legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

a) classificazione delle strade;

b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;

c) durata dell'occupazione;

d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;

e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

3. La Giunta Comunale, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, approva le tariffe relative alle varie tipologie di occupazione tenendo conto degli elementi sopra indicati e applicando appositi coefficienti. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il suddetto termine, le stesse si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di cui al comma precedente non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato superiore.

Articolo 71 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in tre categorie in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, densità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità del traffico pedonale e veicolare. La classificazione in tre categorie è quella adottata deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 22.12.2008 e successive modifiche e integrazioni..
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. L'elenco delle strade di cui al comma 1 è aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale e avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera stessa.
4. Alle strade appartenenti alla 1^ categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^ e 3^ categoria è ridotta in misura deliberata dalla Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe.

Articolo 72 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni per attività di commercio su aree pubbliche, ai fini dell'applicazione del canone, sono considerate temporanee indipendentemente dal tipo di concessione rilasciata, che può quindi avere anche durata pluriennale.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe a ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.
4. L'importo del canone dovuto assorbe quanto dovuto a titolo di TARI, di cui ai commi 639, 667 e 668 della Legge n. 147 del 2013.

Articolo 73 - Occupazioni abusive

1. Per le occupazioni abusive, si richiamano le disposizioni di cui al precedente articolo 51 del presente Regolamento .

Articolo 74 - Versamento del canone

1. Il canone dovuto dal titolare di concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in unica soluzione qualora l'importo dovuto per l'anno solare in corso sia inferiore o uguale a euro 250,00. È ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate aventi scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto, 30 novembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 250,00.
2. Il versamento relativo alla prima annualità è disposto dal Concessionario del Servizio sulla base dell'autorizzazione ricevuta dall'ufficio comunale competente.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 28 febbraio di ogni anno.
4. Per il solo anno 2021, in considerazione dei tempi occorrenti per l'approvazione del presente regolamento e delle tariffe, il termine di pagamento del canone di cui al precedente comma 3 è fissato alla data del 31 maggio 2021 e, qualora l'importo complessivo sia superiore ad € 250,00, lo stesso può essere corrisposto in tre rate quadrimestrali aventi scadenza 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
6. Per le occupazioni degli "spuntisti" il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio.
7. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 75 – Agevolazioni per situazioni particolari

1. Quando ricorrono situazioni di eccezionale gravità - quali calamità naturali, epidemie, pandemie, e/o altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale - la Giunta Comunale, nel rispetto degli equilibri di bilancio e per limitati periodi di tempo non superiori a sei mesi, eventualmente rinnovabili di sei mesi in sei mesi previa deliberazione consiliare, può disporre particolari agevolazioni in favore di titolari di concessioni relative al presente Capo delle quali sia stato sospeso l'utilizzo per motivi di ordine pubblico, o per cause di forza maggiore, o per provvedimenti emessi da Pubbliche Autorità per la tutela della sicurezza, della salute e dell'integrità pubblica.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono riguardare tanto il canone, anche con esenzione totale, quanto le modalità di corresponsione dello stesso.

Articolo 76 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della Legge n. 160 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 77 – Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
2. Alla restituzione delle somme provvede il Servizio addetta alle attività commerciali nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza, previa istruttoria svolta dal soggetto gestore del canone, in caso di gestione in concessione.
3. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno relative al canone mercatale, dietro specifica richiesta del soggetto passivo inserita nella domanda di rimborso. Nel provvedimento di rimborso viene comunicato l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

5. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per l'occupazione abusiva di spazi pubblici. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
6. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale.
7. Non si dà luogo al rimborso di importi relativi al canone per l'occupazione, comprensivi di interessi, uguali o inferiori a euro 5,00.

Articolo 78- Sanzioni

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Sono altresì applicabili le sanzioni previste dai regolamenti e disciplinari comunali relativi al commercio su aree pubbliche.
3. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
4. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ad un massimo del 200% dell'ammontare del canone dovuto fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
5. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
6. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 76 del presente Regolamento.
7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, della Legge n. 160 del 2019.
8. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite dalla Legge n. 160 del 2019.
9. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 5,00.

Articolo 79 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo IV in quanto compatibili con le disposizioni contenute nella presente disciplina e con i regolamenti e disciplinari comunali relativi al commercio su aree pubbliche.

CAPO VI – REGIME TRANSITORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 80 - Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L. n. 160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Gli uffici comunali competenti provvederanno, entro il primo semestre dell'anno di istituzione del canone, all'esame della compatibilità delle previsioni del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori e, nel caso, potranno procedere:
   a) all'integrazione d'ufficio dell'autorizzazione/concessione con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal presente regolamento, determinando e comunicando l'eventuale canone dovuto;

b) alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione dell'autorizzazione/concessione con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal presente regolamento, determinando e comunicando l'eventuale canone dovuto.

Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.

3. È ammessa la possibilità per l'interessato, senza onere alcuno, di esercitare il diritto di disdetta della concessione o autorizzazione.
4. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico calcolati in base al presente Regolamento.
5. Sino a diversa attribuzione di competenze da parte della Giunta Comunale, ai sensi degli artt. 3, 40 e 66 del presente Regolamento, alla ricezione delle domande, alla loro istruttoria e definizione provvedono i Servizi Comunali sotto indicati:

a) Servizio Sviluppo Economico addetto alle attività commerciali per le occupazioni relative a: mercati, fiere, vendite in particolari periodi dell'anno, attività di pubblico esercizio e consumo sul posto;

b) Servizio Lavori Pubblici - Patrimonio per la messa in opera di servizi pubblici, quali: acquedotti, gasdotti, reti telefoniche, reti elettriche, infrastrutture di ricarica veicoli elettrici e simili; le occupazioni effettuate con palizzate, ponteggi, steccati e simili necessari per lo svolgimento dei lavori di costruzione, manutenzione, restauro, riparazioni, nonché per l'apertura di scavi stradali, lavorazioni edili in genere, per le occupazioni occasionali, comunque non superiori a 3 ore, con gru o scale aeree per traslochi, piattaforme mobili ed occupazioni diverse da quelle menzionate ai punti a) e c) del presente articolo e delle occupazioni per parcheggi custoditi per le quali provvede il Servizio che ha rilasciato la concessione;

c) Servizio Edilizia relativamente alle istanze di autorizzazioni per installazioni di mezzi pubblicitari come disciplinati dalla Deliberazione di CC n. 94 del 22.12.1998 come modificata dalla Deliberazione di CC n.47 del 20.12.2005 e dalla Deliberazione di CC n. 95 del 22.12.1998.

Tutto quanto non specificato resta di competenza degli Uffici preposti che trattavano la materia prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 81 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non trovano più applicazione le disposizioni contenute nei seguenti atti e regolamenti comunali :

a) il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni approvato con atto C.C. n. 66 del 26/04/1995, esecutivo ai sensi di legge, tutte le previsioni contenute nei regolamenti collegati o nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni, incompatibili con l'entrata in vigore del Canone Unico;

b) il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sull'Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche ed approvazione delle tariffe approvato con atto C.C. n. 143 del 22/10/1994, esecutivo, e s.m.i., esecutivi ai sensi di legge nonché il capo 1 e 2 del D.Lgs 507/1993;

c) il Regolamento per l'accertamento con adesione in materia di imposta di pubblicità, approvato con atto C.C. n. 5 del 25.02.2005, esecutivo ai sensi di legge;

d) deliberazione di Giunta Comunale n. 578/1998 recante "Approvazione canoni di concessioni di spazi pubblicitari ai sensi dell'art. 53 comma 7 D.P.R. 492/92", come modificata dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 158/2002;

3. Le succitate fonti normative continuano ad essere applicate per tutte le attività pendenti non ancora concluse e/o prescritte, fermo restando che dal 01.01.2020 gli avvisi di accertamento tributario e delle entrate patrimoniali nonché le attività di riscossione collegate sono potenziate ai sensi dell'art. 1, comma 792 e seguenti della Legge n. 160/2019.
4. I richiami alle norme relative al Regolamento di cui al comma 2 lettera a) contenuti nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni devono intendersi riferiti alle norme del presente regolamento.
5. Restano ferme, a norma dell'art. 1 comma 847 della Legge n. 160/2019 , le disposizioni inerenti la pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale.

6. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
7. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni regolamentari e normative vigenti, in quanto compatibili.
8. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.